

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 28 marzo 2023

D.d.s. 23 marzo 2023 - n. 4305
D.g.r. 16 novembre 2021, n. 5515 - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche» - Riapertura anno 2023

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE
DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Viste:

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, «Direttiva IED»);
- la Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici («Direttiva NEC»);

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GUUE L215 7 luglio 2020);
- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento (CE) n. 401/2009 e il Regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
- la Decisione di Esecuzione della Commissione 2017/302/UE del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 688];
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni «Il Green Deal europeo» - COM (2019) 640 final dell'11 Dicembre 2019;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visti, altresì:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», e s.m.i.;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;
- il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

- la l.r. 21 novembre 2011, n. 17 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea»;
- la d.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675 «Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano» tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, sottoscritto il 9 giugno 2017;

Richiamati i seguenti decreti nazionali che, in attuazione del citato Accordo di programma, definiscono misure finalizzate a ridurre le emissioni prodotte dalle attività agricole:

- decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 366 del 15 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2018 (n. registrazione 1-66), che ha istituito il «Programma di cofinanziamento degli interventi e delle iniziative regionali relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»;
- decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il «Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano»;

Dato atto che il citato Accordo:

- all'art. 2 «Impegni delle regioni del Bacino Padano», comma 1 lettera l), impegna le Regioni a «prevedere, nei piani di qualità dell'aria, e, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'obbligo di applicare pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili»;
- alla lett. n) del sopra citato art. 2, impegna le Regioni a «promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la compensazione degli operatori per l'applicazione delle pratiche di cui alla lettera l)»;
- all'art. 3 «Impegni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare», comma 1, lettera a), impegna il Ministero a «contribuire, con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino Padano, dell'impegno di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b, e con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino Padano, dell'impegno di cui all'articolo 2 comma 1 lettera n»;

Richiamata la d.g.r. 26 novembre 2018, n. 863 «Determinazione in ordine all'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», con la quale si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal citato Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, per la parte che prevedeva l'adozione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami e l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami;

Vista, in particolare, la d.g.r. 16 novembre 2021, n. 5515 «Determinazione in ordine all'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche»;

Dato atto che con d.d.s. 23 dicembre 2021, n. 18423 sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche» per l'anno 2022;

Ritenuto, in attuazione degli impegni pluriennali così come assunti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dettati nel sopra richiamato Accordo di Programma, di procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche - seconda apertura», di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabi-

lità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2022 n. 35 «Bilancio di previsione 2023-2025»;

Vista la d.g.r. n. XI/7748 del 28 dicembre 2022 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2023 - Piano di studi e ricerche 2023-2025 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il raccordo bilancio regionale e Piani attività enti e società - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 19286 del 30 dicembre 2022 «Bilancio finanziario gestionale 2023-2025»;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, a valere sul capitolo 9.08.203.15148 «Finanziamenti statali per l'acquisto di attrezzature agricole a minor impatto ambientale a favore delle imprese agromeccaniche», è di Euro 1.339.319,94 a valere sull'esercizio finanziario 2023, fatte salve eventuali risorse finanziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità nel corso dello stesso esercizio finanziario o nei successivi;

Dato atto che la Direzione competente in materia di Semplificazione con mail del 16 dicembre 2021, agli atti, si è espressa in merito alla verifica preventiva di conformità del bando approvato con d.d.s. 23 dicembre 2021, n. 18423, di cui all'Allegato G della Deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Preso atto che le disposizioni attuative di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ripropongono in modo aderente e fedele il testo delle disposizioni attuative adottate con d.d.s. 23 dicembre 2021, n. 18423, ponendosi in continuità con esse, fatti salvi i dovuti adattamenti temporali e normativi, e che il parere di conformità del bando da parte della Direzione competente in materia di Semplificazione si intende rilasciato con la sopra citata mail del 16 dicembre 2021;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale» attribuite con D.G. n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di individuare il dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale» quale soggetto attuatore a cui sono demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepito le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche - seconda apertura», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, a valere sul capitolo 9.08.203.15148 «Finanziamenti statali per l'acquisto di attrezzature agricole a minor impatto ambientale a favore delle imprese agromeccaniche», è di € 1.339.319,94, esercizio finanziario 2023, fatte salve eventuali risorse finanziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità, nel corso dello stesso esercizio finanziario;

3. di stabilire che i contributi di cui al presente atto sono inquadrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con riferimento gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale Bandi Online www.bandiregionelombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia - www.psr.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Luca Zucchelli

_____ • _____

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

<p>AZIONE REGIONALE VOLTA ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITÀ AGROMECCANICHE – SECONDA APERTURA</p>

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari.....	
A.4 Dotazione finanziaria.....	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.2 Progetti finanziabili	
B.3 Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità.....	
C.1 Presentazione delle domande.....	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
C.3 Istruttoria	

C.5 Cambio del richiedente o del beneficiario

C.6 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari.....

D.3 Proroghe dei termini.....

D.4 Ispezioni e controlli.....

D.5 Monitoraggio dei risultati.....

D.6 Responsabile del procedimento.....

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....

D.9 Diritto di accesso agli atti.....

D.10 Riepilogo date e termini temporali

D.12 Allegati/informative e istruzioni

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

L'azione regionale, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma per la qualità dell'aria nel Bacino Padano, approvato con d.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675, si pone l'obiettivo di:

- stimolare la competitività del settore della prestazione di servizi agromeccanici;
- promuovere la gestione sostenibile delle attività agromeccaniche;
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- contribuire, nello specifico, alle azioni per la qualità dell'aria e per il clima attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalla gestione e distribuzione degli effluenti di allevamento/digestato.

La prestazione di servizi agromeccanici può svolgere un significativo ruolo nella riduzione dell'impatto ambientale associato alla meccanizzazione, grazie all'impiego di macchine operatrici e attrezzature generalmente più moderne e innovative, e quindi più performanti (conseguentemente anche meno inquinanti in termini di emissioni in atmosfera) rispetto a quelle solitamente utilizzate dall'impresa agromeccanica.

L'azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche è adottata in coerenza con le previsioni della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", che al titolo II "Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca", ne definisce le attività e la regolamentazione.

Si prendono in riferimento al Capo II del Titolo II "Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario" le seguenti disposizioni:

- art. 6, comma 1, lettere c) e d), secondo cui sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie:

c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature e adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;

- art. 13 bis, commi 2 bis e 2 ter:

- 2 bis. "La Regione sostiene le imprese iscritte all'albo di cui al comma 2 attraverso la concessione di contributi in capitale a fondo perduto per l'acquisto di macchine e attrezzature. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi, nonché l'ammontare degli stessi nel rispetto del comma 2 ter e provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea)".

- 2 ter. “Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 bis si fa fronte, nel limite massimo di euro 100.000,00, nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 1 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di *previsione delle* spese del bilancio 2020-2022”.

A.2 Riferimenti normativi

- La Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- La Direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- La Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, “Direttiva IED”);
- La Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (“Direttiva NEC”);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GUUE L215 07.07.2020);
- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
- La Decisione di Esecuzione della Commissione 2017/302/UE del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2017) 688];

A.3 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto e presentare domanda le Micro e Piccole imprese titolari di partita IVA iscritte presso la Camera di Commercio al registro imprese - Sezione speciale piccolo imprenditore ed eventualmente annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale), costituite in forma di imprenditore individuale o di società di persone, capitali o cooperativa, aventi sede legale in Lombardia.

Ferme restando le condizioni sopra descritte, possono presentare domanda anche le imprese con sede legale presso altre regioni e sede operativa in Regione Lombardia a condizione che tale sede operativa sia iscritta alla CCIAA come unità locale.

Nella visura camerale, l'attività prevalente esercitata dall'impresa deve risultare - secondo codice ATECO e classificazione Atecori e come da Fonte Agenzia delle Entrate - con Codice 01.61 "Attività di supporto alla produzione vegetale".

Per Micro e Piccole imprese si intendono le imprese così come definite dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE, recepita con il DM del 18 aprile 2005.

Per poter presentare domanda, le imprese agromeccaniche, come sopra individuate, dovranno risultare iscritte all'albo delle imprese agromeccaniche di cui all'art 13 bis, comma 2, della legge regionale 5 Dicembre 2008, n.31.

A.3.1. Non possono presentare la domanda

Non possono beneficiare del contributo del presente bando:

- le imprese in difficoltà definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione, del 14/12/2022, (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- le imprese beneficiarie di contributi assegnati per le medesime finalità e risultati a valere su precedenti bandi regionali che, all'atto della domanda, non abbiano presentato la richiesta di accertamento finale.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda per periodo di apertura del bando.

In caso si rendesse necessario, per il richiedente, rivedere una domanda già presentata, la stessa (su richiesta via PEC) verrà annullata dal sistema a condizione che non sia già stata istruita (verbale positivo o negativo).

A.4 Dotazione finanziaria

Il presente bando è finanziato con risorse autonome e con risorse di provenienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'attuale dotazione finanziaria per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 1.339.319,94, esercizio finanziario 2023, relativi all'assegnazione statale a valere sul capitolo 15148, dedicato alle aziende agromeccaniche, istituito con deliberazione della Giunta Regionale 16 Novembre 2021, n. 5535, fatte salve eventuali risorse finanziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità nel corso dello stesso esercizio finanziario o nei successivi.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come Contributo a fondo perduto.

La misura di aiuto è soggetta alle disposizioni previste dal "Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», così come modificato dal "Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti".

Le percentuali di contributo sono calcolate secondo i valori indicati in tabella al paragrafo B.3

Il contributo massimo di € 200.000,00 è in funzione del massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 ed è soggetto alle disposizioni di successivi Regolamenti, ad esso relativi, per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.

B.1.2. Forme di aiuto

L'aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento dell'investimento in conto capitale.

B.1.3. Divieto di cumulo degli aiuti

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi e che prevedano incompatibilità.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Azione e in presenza di supero dei relativi massimali di cumulabilità, così come previsti, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Azione e darne comunicazione al Responsabile del Bando.

B.1.4. Criteri di ammissione

La domanda di ammissione al contributo dovrà risultare completa della documentazione richiesta, al momento della sua presentazione salvo quanto previsto al successivo paragrafo C.3.1.

Non saranno ammesse alla fase di istruttoria le domande prive dei requisiti essenziali per la presentazione della domanda di cui al paragrafo C.1.2.

La formulazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al finanziamento è desunta sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande positivamente istruite.

B.2 Progetti finanziabili

Interventi ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa, articolate in tre settori:

1. Acquisto di macchine semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione;
2. Acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata;

3. Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità allo scarico delle acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria).

B.2.1 Tipologie interventi ammissibili

Per ciascuno dei tre settori di intervento individuati nel paragrafo precedente, gli aiuti vengono concessi nello specifico, per le sottoindicate tipologie di macchine/attrezzature/interventi:

1. Acquisto di macchine semoventi e/o attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione:

- Macchina semovente per l'applicazione di effluenti/digestato con incorporazione simultanea e immediata nel terreno. Dotazione di assolcatori/dischi/erpici abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata, pompa volumetrica per l'alimentazione, sistema GPS, sistema NIR, sistema ISOBUS e sistema di gestione mappe di prescrizione;
- Carrobotte 1 asse o 2 assi con ruote disallineabili, pompa volumetrica/depressore e impianto di distribuzione con sistema ISOBUS, sollevatore posteriore;
- Attrezzatura "gonfia/sgonfia" per regolazione della pressione degli pneumatici (macchina semovente, carrobotte, trattrice);
- Contenitore per effluenti/digestato (trainato o scarrabile) con funzione di accumulo/alimentatore a bordo campo (balia) al servizio del cantiere di distribuzione;
- Attrezzatura - strip tiller o preparatore combinato - per la distribuzione tramite incorporazione immediata nel terreno di effluenti/digestato e la contestuale lavorazione del terreno;
- Ripper con ancore o denti assolcatori, abbinati a tubi adduttori con ripartitore di portata e rulli/dischi per il finissaggio dell'interramento;
- Attrezzatura con assolcatori/dischi (alternativamente o in forma congiunta), abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata;
- Barra a calate rasoterra con sistema incisore, ripartitore portata per l'alimentazione;
- Sistema ombelicale, ripartitore di portata e pompa volumetrica/centrifuga per l'alimentazione;
- Avvolgitubo, manichetta.

2. Acquisto di apparecchiature per l'analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata:

- sistema NIR;
- sistema GPS;

- sistema di gestione mappe di prescrizione;

Tutti i suddetti sistemi dovranno risultare compatibili con il protocollo di comunicazione ISOBUS - norma ISO11783: trattori e macchine per l'agricoltura e la deforestazione: rete seriale per il controllo e la comunicazione.

I software dovranno consentire la gestione da remoto e il controllo delle distinte sezioni di lavoro, tramite il suddetto unico sistema di interfacciamento, secondo modalità operative coerenti con uno schema di azienda agromeccanica connessa, funzionale anche al rapporto con i committenti.

3. Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria):

- impianti di strippaggio dell'azoto in forma minerale;
- impianti di riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa;
- impianti evaporatori (atmosfera circoscritta e controllata) in abbinamento a trattamenti secondo le tipologie impiantistiche di cui ai due precedenti punti.

B.2.2 Interventi non ammissibili

Sono esclusi dall'agevolazione, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo:

- gli interventi non previsti nell'elenco dei paragrafi B.3 e B.2.1;
- gli interventi che non riguardano effluenti zootecnici;
- investimenti iniziati in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;
- spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
- investimenti non in diretta relazione con gli obiettivi della domanda;
- interventi finalizzati esclusivamente al rispetto di normative cogenti;
- interventi per acquisto terreni;
- spese per costi di gestione e di formazione del personale relativi all'acquisto di nuovi impianti, attrezzature e nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche;
- spese per progettazione e direzione lavori;
- interventi relativi all'acquisto di beni gravati da ipoteca;
- per quanto, nello specifico, riguarda attrezzature ed impianti:
 1. interventi per acquisto ed installazione di attrezzature ed impianti usati, materiale di ricambio e di consumo;
- per quanto riguarda, nello specifico, le opere edili:

1. interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3 d.p.r. 380/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, fatta salva la manutenzione straordinaria per lavori finalizzati a mutamenti d'uso produttivo e all'installazione di nuove attrezzature);
 2. interventi relativi a lavori edili realizzati in economia:
 3. mano d'opera e materiali;
 4. interventi per opere provvisorie di apertura e chiusura cantieri (es: prefabbricati modulari, piste, recinzioni);
- spese non riportate nel sistema contabile e non iscritte a cespite (per quest'ultimo fanno eccezione gli investimenti in leasing);
 - spese sostenute mediante pagamenti in contanti o non sostenute direttamente dal beneficiario;
 - spese di acquisto in leasing con riscatto oltre il termine di realizzazione degli interventi e superiori al valore di mercato del bene, oltre ai costi connessi al contratto, quali il margine del locatore, i costi di finanziamento, costi indiretti ed assicurativi;
 - spese per IVA, per oneri ed altre imposte/tasse;
 - spese per gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti dai beneficiari per pratiche di finanziamento dell'investimento, ivi incluse le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti (ad es. costi di istruttoria);
 - spese amministrative, di personale e oneri sociali a carico dei beneficiari.

B.3 Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità

Importi progettuali massimi ammissibili ed entità del contributo

È fissato un limite massimo della spesa ammessa a finanziamento in base alla tipologia di impianto, così come indicato nella tabella sottostante.

È ammessa la possibilità di presentare domande che prevedono importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso viene preso in considerazione, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità a finanziamento, l'intervento nella sua complessità, che dovrà obbligatoriamente essere completato dal richiedente nella sua interezza, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile a contributo entro il valore limite.

La misura di aiuto è soggetta alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972;

Sono ammissibili i costi per le sottoindicate tipologie di intervento:

Tipologia di intervento	Limite massimo spesa riconosciuta a finanziamento (euro)	% finanziamento
Acquisto di macchine semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione	€ 850.000 spesa max complessiva, suddivisa in sub massimali (max) per tipologia di attrezzatura	30%

Tipologia di intervento	Limite massimo spesa riconosciuta a finanziamento (euro)	% finanziamento
	<p>a) macchina semovente per incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione con contemporanea lavorazione del terreno</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 390.000 assale posteriore singolo; • € 460.000 assale posteriore doppio (due assi); <p>Dotazione * con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistema NIR • sistema GPS • sistema di gestione mappe di prescrizione <p>Compatibilità dei sistemi con il protocollo di comunicazione ISOBUS - norma ISO 11783;</p> <p>* I valori di spesa della macchina sono da intendersi al netto delle dotazioni (sistema NIR, sistema GPS, sistema di gestione mappe di prescrizione)</p> <p>I costi delle suddette dotazioni* dovranno essere valorizzati ed esposti nella sezione tipologia 2.</p> <p>Parimenti dovranno essere esposte separatamente (sezione tipologia 1.) le eventuali attrezzature per le specifiche lavorazioni.</p>	

Tipologia di intervento	Limite massimo spesa riconosciuta a finanziamento (euro)	% finanziamento
	<p>b) Carrobotte 1 asse o 2 assi con ruote disallineabili e con possibilità di gestione controllata della pressione (sistema gonfia-sgonfia*); pompa volumetrica/depressore e impianto di distribuzione con sistema ISOBUS; sollevatore posteriore;</p> <p>Con pompa volumetrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 110.000 assale singolo; • € 160.000 assale doppio; <p>Con depressore</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 100.000 € assale singolo; • € 150.000 assale doppio; <p>il sistema con possibilità di gestione controllata della pressione* (gonfia-sgonfia) dovrà essere esposto separatamente (sezione “tipologia 1.”), così come le eventuali attrezzature per le specifiche lavorazioni.</p> <p>Qualora non installato sul carrobotte, il sistema con possibilità di gestione controllata della pressione* (gonfia-sgonfia), dovrà essere installato su una trattoria trainante.</p> <p>c) € 7.000 sistema con possibilità di gestione controllata della pressione* (gonfia-</p>	

Tipologia di intervento	Limite massimo spesa riconosciuta a finanziamento (euro)	% finanziamento
	<p>sgonfia) (macchina semovente, carrobotte, trattrice)</p> <p>d) € 500/mc Contenitore per effluenti/digestato (trainato o scarrabile) con funzione di accumulo/alimentatore a bordo campo (balia) al servizio del cantiere di distribuzione (max. 70 metri cubi/contenitore);</p> <p>e) Attrezzatura - strip tiller o preparatore combinato - per la distribuzione tramite incorporazione immediata nel terreno di effluenti/digestato e la contestuale lavorazione del terreno;</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 20.000 preparatore combinato * • € 35.000 preparatore combinato (ripiegabile) o con attrezzi disposti su più di due file ** • € 55.000 Strip Till <p>f) Ripper con ancore o denti assolcatori, abbinati a tubi adduttori con ripartitore di portata e rulli/dischi/pettine per il finissaggio dell'interramento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 15.000 • € 25.000 ripiegabile <p>g) Attrezzatura con assolcatori/dischi (alternativa-</p>	

Tipologia di intervento	Limite massimo spesa riconosciuta a finanziamento (euro)	% finanziamento
	<p>mente o in forma congiunta), abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 20.000 <p>h) Barra a calate con sistema incisore, ripartitore portata per l'alimentazione;</p> <p>Misure da 6 a 9 metri, ripiegabili posteriormente, con n.1 distributore di precisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 m 24 calate € 12.000 • 7,5 m 30 calate € 14.000 • 9 m 40 calate € 15.000 <p>Misure da 12 a 18 metri, ripiegabili anteriormente sulla cisterna, con n. 2 distributori di precisione, completi di idraulica, accessori e predisposti per opzione ISOBUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 m 60 calate € 28.000 • 15 m 60 calate € 30.000 • 18 m 72 calate € 34.000 <p>Il numero delle calate è da intendersi indicativo</p> <p>Il riferimento da considerare per l'inquadramento nella classe di appartenenza è la lunghezza</p> <p>Nel caso di lunghezza intermedia tra una classe e l'altra si applica il valore del primo riferimento nell'intervallo (es. tra 6 m e 7,49 m si applica il valore della classe 6 m; lo stesso criterio si applica alle altre classi)</p>	

Tipologia di intervento	Limite massimo spesa riconosciuta a finanziamento (euro)	% finanziamento
	<p>i) Sistema ombelicale, ripartitore di portata e pompa volumetrica per l'alimentazione.</p> <p>i.1) € 21 /metro tubo ombelicale trainabile: semirigido (PE media densità alta resistenza o similari) o manichetta (estrusione di polietilene termoplastico con un tessuto di poliestere o similari)</p> <p>i.2) € 5.000 avvolgitubo</p> <p>i.3) € 8.000 pompa volumetrica</p> <p>i.4) € 5.000 pompa centrifuga</p>	
<p>2. Acquisto di apparecchiature per l'analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata:</p>	<p>€ 40.000 spesa max complessiva, suddivisa in sub massimali (max) per tipologia</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 20.000 sistema NIR • € 15.000 sistema GPS (sensore, monitor, antenna, cablaggi) • € 5.000 sistema di gestione mappe di prescrizione <p>Tutti i suddetti sistemi dovranno risultare compatibili con il protocollo di comunicazione ISOBUS - norma ISO11783: trattori e macchine per l'agricoltura e la deforestazione: rete seriale</p>	<p>30%</p>

Tipologia di intervento	Limite massimo spesa riconosciuta a finanziamento (euro)	% finanziamento
	per il controllo e la comunicazione. I software dovranno consentire la gestione da remoto e il controllo delle distinte sezioni di lavoro, tramite il suddetto un unico (suddetto) sistema di interfacciamento, secondo modalità operative coerenti con uno schema di azienda agromeccanica connessa, funzionale anche al rapporto con i committenti.	
Tipologia 1 in concomitanza di più attrezzature* o in concomitanza con tipologia 2 (innalzamento contribuito al 40%)	Tipologia 1.: macchine/attrezzature a), b), c), d), e), h); Tipologia 2.: - sistema NIR - sistema GPS (sensore, monitor, antenna, cablaggi) - sistema di gestione mappe di prescrizione	40%
3. Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)	€ 900.000 spesa max <ul style="list-style-type: none"> • impianti di strippaggio dell'azoto in forma minerale • impianti di riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa • impianti evaporatori (atmosfera circoscritta e controllata) in abbinamento a trattamenti secondo le tipologie impiantistiche di cui ai due precedenti punti 	40%

*Nel caso di realizzazione congiunta di almeno 3 tipologie di attrezzatura di cui alla tipologia di intervento 1. comprese tra a), b), c), d), e), h), ovvero di almeno 2 tipologie di attrezzatura scelte tra le

predette 5 tipologie di intervento 1. e la tipologia 2. (sistema NIR, sistema GPS e mappe di prescrizione), la percentuale di finanziamento delle 3 (o più) tipologie di attrezzatura congiuntamente richieste è innalzata al 40%.

Caratteristiche e specifiche:

Per la tipologia di intervento 1.:

Per quanto riguarda l'attrezzatura e) Attrezzatura - strip tiller o preparatore combinato, a titolo indicativo e non esaustivo si intendono le seguenti attrezzature:

- preparatore combinato*: attrezzatura dotata di ancore, dischi e rulli/pettine in forma combinata
- preparatore combinato**: attrezzatura (ripiegabile) o con attrezzi disposti su più di due file
- Strip Till: preparazione del terreno con lavorazione a strisce

In tutte le 3 forme di combinazione, gli attrezzi dovranno essere abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata

Per quanto riguarda l'attrezzatura **i.1) manichetta** (estrusione di poliuretano termoplastico con un tessuto di poliestere o similari), dovrà avere caratteristiche tali da assicurare una tenuta alla pressione di almeno 28 bar e una resistenza alla trazione di almeno 20 tonnellate (riferimento diametro 6 pollici).

Al fine di aggiornare la presenza in azienda, la condizione documentale necessaria al momento dell'accertamento finale prevede il caricamento delle attrezzature nel fascicolo aziendale del richiedente.

Per la tipologia di intervento 3. la valutazione istruttoria del massimale effettivamente ammissibile sarà effettuata sulla base degli elementi forniti con la documentazione da presentarsi in relazione a quanto previsto al punto C.1.2. (riferimento preventivo e/o computo metrico).

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzo della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezzo regionale delle Opere Pubbliche vigenti, abbattuti del 10%; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzo della CCIAA della Provincia di riferimento possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzo della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzo di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzi, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative un beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo viene resa disponibile, in forma scaricabile, la modulistica necessaria per la domanda di partecipazione al presente Bando.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

C.1.1 Quando presentare la domanda

Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate **dal 3 Aprile 2023 alle ore 10:00 al 27 Ottobre 2023 entro e non oltre le ore 12:00** sul portale Bandi on line: <https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home>, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento risorse debitamente comunicata dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato con diritto di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90.

C.1.2 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente deve allegare alla propria domanda, **in formato non modificabile firmato elettronicamente con estensione.p7m o .pdf**, la seguente documentazione:

- a) **Relazione tecnico-economica** a firma di un tecnico qualificato o del legale rappresentante che con riferimento agli obiettivi dell'intervento illustri gli elementi migliorativi - di efficienza e di sostenibilità ambientale - che introduce nella gestione aziendale;
- b) **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure decisione finale positiva in esito alla procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- c) **Progetto delle eventuali opere edili (tipologia 3)** regolarmente presentato, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni;
- d) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili (tipologia 3, ove previsto)**, redatto e firmato a cura del tecnico progettista di cui alla precedente lettera c);
- e) **Copia del titolo abilitativo (tipologia 3) relativo agli interventi edilizi** previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 - articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 7) che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA, indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale.

Per parità di condizione con gli interventi soggetti a titolo edilizio, tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

In merito alla firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1 che: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.". Pertanto, i documenti relativi a titoli abilitativi emessi da Enti verso imprese, quali quelli necessari per la presentazione della domanda a valere sul Bando "azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche", dovrebbero essere emessi o trasmessi al destinatario in formato elettronico e, come tali, possono essere allegati alla domanda di contributo in Bandi on line. Se tuttavia i documenti non sono stati emessi in formato digitale è necessario, per il caricamento sul portale Bandi on line, che gli stessi vengano resi in tale formato mediante scannerizzazione. In tal caso la firma digitale può anche essere del richiedente, poiché quella olografa risulta dal documento scannerizzato.

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda e relativo agli interventi edilizi richiesti, debba essere assentito dall'Ente (Comune, SUAP o altro), il titolo medesimo deve risultare assentito alla data di presentazione della domanda di contributo.

Gli interventi eseguiti in attività edilizia libera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo "...fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia".

Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'Amministrazione competente.

Per le tipologie 1. "Acquisto di macchine semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione" e 2. "Acquisto di apparecchiature per l'analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata" il richiedente deve allegare almeno un preventivo.

Esclusivamente per la tipologia 3 "Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)", il richiedente deve allegare:

1. tre preventivi comparativi che devono:
 - a) essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti tra loro;
 - b) essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della presentazione della domanda;
 - c) essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo di mercato;
 - d) riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili;
 - e) tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve allegare una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare, nella quale si motivi l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di agevolazione;
2. layout/disegni di macchinari attrezzature e impianti (elettrico, idrico, termico, sanitario, condizionamento, ecc.), che evidenzino la loro collocazione all'interno della unità produttiva;
3. relazione tecnica a firma di un tecnico qualificato con:
 - a) descrizione dettagliata dell'investimento, articolata per singolo preventivo di spesa;
 - b) prospetto riepilogativo dei preventivi con indicazione dell'offerta prescelta;
 - c) motivazioni dettagliate nei casi l'opzione non sia la più economica.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online;

- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 1. compilare le informazioni anagrafiche;
 2. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante della società o titolare dell'impresa e l'Atto costitutivo che rechi le cariche sociali.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve evidenziare, tra le altre informazioni richieste in anagrafica:

- a) Tipologia di intervento
- b) Costo intervento
- c) Caratteristiche del progetto

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

- a) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'De Minimis', di cui all'allegato 1;
- b) Eventuale incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, di cui all'allegato 2;
- c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL, di cui all'allegato 3;
- d) Autocertificazione relativa agli Aiuti di Stato, di cui all'allegato 4;
- e) Dichiarazione sostitutiva "impresa in difficoltà", di cui all'allegato 5;
- f) Informativa privacy, di cui all'allegato 6;
- g) Dichiarazione SCIA, di cui all'allegato 7.

Altri documenti fase di adesione al bando

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile, in forma scaricabile, la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione delle stesse a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità previsti al paragrafo C.1.2.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.

C.3 Istruttoria

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa.

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile del bando può avvalersi delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca/ Provincia di Sondrio o degli enti del sistema regionale allargato (SIREG).

C.3.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità operazioni

Il Responsabile di Bando verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi A.3 e A.3.1. e della completezza della documentazione di cui al paragrafo C.1.2.

Tutta la documentazione di cui al paragrafo C.1.2. deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, l'incaricato dell'istruttoria ne richiede l'integrazione tramite la piattaforma Bandi on line entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine in assenza delle integrazioni richieste, è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria tecnico-amministrativa di merito.

C.3.2 Istruttoria tecnico amministrativa della domanda

L'istruttoria della domanda di aiuto, superata la fase di ammissibilità documentale, prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

- 1) la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza degli importi della domanda, valutata tramite l'esame e raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- 2) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;
- 3) la determinazione della percentuale di contributo in relazione alla tipologia degli investimenti, così come specificato al paragrafo B.3.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di integrare le informazioni inerenti alla documentazione presentata, l'incaricato dell'istruttoria chiede, tramite la piattaforma Bandi on line, la trasmissione di dette integrazioni entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una visita in situ presso l'azienda del richiedente.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati redigono un verbale di istruttoria.

Il Responsabile del Bando, con il supporto degli istruttori incaricati, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività, redige l'elenco provvisorio delle domande valutate.

Il Responsabile del Bando rende disponibile sul portale Bandi on line il verbale istruttorio ai richiedenti, dandone comunicazione via e-mail.

I richiedenti, entro 10 giorni dalla messa a disposizione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al Responsabile di Bando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato redige una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il Responsabile del Bando, eventualmente con il supporto degli istruttori incaricati valuta le proposte e gli esiti definitivi conseguenti alle osservazioni pervenute.

C.3.3. Chiusura delle istruttorie e contenuti della comunicazione dell'esito

Le domande sono istruite in ordine cronologico rispetto alla loro ricezione.

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro **120 giorni successivi al termine del quadrimestre in cui ricade la data di presentazione delle domande.**

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- la data e l'ora di presentazione della domanda;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, devono essere motivate in modo dettagliato le cause.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo D.5.3.

C. 4 Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

Il Responsabile del Bando con cadenza quadrimestrale dall'apertura del bando approva gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa;
- 2) domande con esito istruttorio negativo;
- 3) domande con esito istruttorio positivo ammesse a finanziamento;
- 4) domande con esito istruttorio positivo non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento, viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. Solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP, deve essere riportata la dicitura Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche domanda di aiuto n. (riferimento ID domanda in entrata)

Le domande istruite positivamente, ma non finanziate per carenza di risorse, mantengono validità per un periodo pari a 18 mesi a partire dalla data di definizione dell'ultima graduatoria che esaurisce le risorse originariamente stanziati per l'effettuazione del Bando.

La Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste potrà provvedere all'ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate con le somme eventualmente derivanti da economie e/o rinunce sulle assegnazioni di cui al presente paragrafo ovvero con somme che a qualsiasi titolo dovessero rendersi disponibili per medesime finalità.

C.4.1. Adempimenti post concessione - Esecuzione lavori

I tempi di realizzazione degli investimenti non possono essere superiori a:

- 9 mesi per la Tipologia di intervento 1.
- 9 mesi per la Tipologia di intervento 2.

- 18 mesi per la Tipologia di intervento 3.

I tempi decorrono a partire dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento sul BURL.

Non sono ammesse proroghe.

Gli interventi non completati entro il termine di realizzazione sopra previsto decadono dal beneficio.

C.5 Cambio del richiedente o del beneficiario

C.5.1. Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento del presente Bando;

C.5.2. Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per la presentazione della domanda;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile del Bando valuta la richiesta del subentrante e comunica l'esito della valutazione che può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

C.6 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Al fine di determinare l'avvenuta esecuzione nei termini previsti fanno fede:

- per la Tipologie di intervento 1. la bolla di consegna delle attrezzature e il bonifico bancario di acquisto.
- per la Tipologie di intervento 2. la bolla di consegna e il bonifico bancario di acquisto.

- per la Tipologie di intervento 3. il collaudo funzionale, la dichiarazione di fine lavori e il bonifico bancario di acquisto.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente;

- per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire o oggetto di Denuncia Inizio Attività (DIA), la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:

- dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8e056373-4dc4-4442-9d8a-69c5e8522fb4/decreto+9056+cantieri+online.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8e056373-4dc4-4442-9d8a-69c5e8522fb4-IPzCf8o>

il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;

- dal direttore dei lavori al Comune;

- per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2) della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente; quindi, nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima si intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a DIA o permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, la data di inizio interventi cui far riferimento la data di inizio lavori relativa alla DIA o al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce.

C.6.1. Richiesta accertamento esecuzione interventi

Al termine della realizzazione dell'intervento e comunque entro 60 giorni dalla data di scadenza per il completamento degli interventi di cui al paragrafo C.4.1. deve essere presentata domanda di accertamento finale e di pagamento del contributo attraverso il portale Bandi on line, utilizzando la relativa modulistica resa disponibile, in forma scaricabile, nell'apposita sezione del Sistema Informativo.

C.7 Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a costi reali. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate.

C.7.1. Modalità per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in unica erogazione a saldo, ad intervenuta esecuzione degli interventi. Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti i funzionari istruttori verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

- **certificazioni antimafia**

Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, per la corresponsione di contributi finanziari superiori a 150.000,00 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria deve verificare la validità della certificazione antimafia alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza il funzionario incaricato dell'istruttoria deve acquisire tale documento. Dal 07 gennaio 2016 la richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. Nel caso in cui siano decorsi i termini per il rilascio dell'informazione antimafia (30 giorni dalla data di richiesta su BDNA), il funzionario incaricato dell'istruttoria può concludere ugualmente l'istruttoria della domanda di pagamento allegando copia della richiesta effettuata.

In tal caso l'erogazione del contributo è corrisposta sotto condizione risolutiva, dandone comunicazione al beneficiario. In caso di accertamento negativo il responsabile del bando procederà alla revoca del contributo e contestualmente ne richiederà la restituzione. L'informazione antimafia ha la validità di un anno dalla data di rilascio e può essere utilizzata anche per altri procedimenti, rispetto a quello per cui è stata acquisita, riguardante il medesimo soggetto. Una nuova informazione antimafia deve essere sempre acquisita, prima del pagamento, anche nel caso in cui un contributo di importo superiore a 150.000,00 euro viene erogato in forma rateale con pagamenti effettuati oltre l'anno di validità dell'informazione antimafia prodotta in occasione del primo pagamento. Se il beneficiario dei contributi, nel frattempo, ha subito modificazioni nell'assetto societario, o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti hanno l'obbligo, nel termine di trenta giorni, di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione, comunicando contestualmente la variazione per l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

- **DURC**

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla l. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.7.2. Rendicontazione degli interventi

Con la richiesta di accertamento finale il beneficiario presenta la rendicontazione degli interventi realizzati allegando, attraverso il sistema informativo Bandi online, la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- la relazione tecnica;

- copia delle fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, unitamente ad apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice firmata digitalmente.

Il beneficiario ha l'obbligo di fornire al funzionario incaricato dell'accertamento copia elettronica delle fatture quietanziate firmate digitalmente dall'emittente e relative agli investimenti eseguiti e ai materiali acquistati;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di non aver percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, di cui all'allegato 4.

In caso di interventi edilizi dovrà essere presentato:

- a) Computo metrico analitico a consuntivo delle opere edili, redatto e firmato a cura del tecnico progettista;
- b) Copia del titolo di agibilità ove previsto, ovvero dichiarazione di agibilità da parte del direttore dei lavori.

Per la Tipologia di Intervento 3, il beneficiario deve provvedere, ai fini del rispetto dell'impegno n. 3 di cui al successivo paragrafo D.5.7., all'affissione in loco di un cartello o di una targa informativa, che informi e pubblicizzi circa il finanziamento degli interventi nell'ambito dell'"Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche".

Il cartello/targa informativa, da collocarsi in luogo visibile adiacente all'intervento, deve riportare:

- a) il logo della Regione Lombardia;
 - b) il logo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;
 - c) la dicitura "impianto finanziato dall' "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche";
 - d) la descrizione sintetica di quanto realizzato, corrispondente alla rispettiva Tipologia di intervento, così come individuata al punto B.2:
- "Impianto di trattamento di effluenti/digestato con recupero ed estrazione di elementi nutritivi a scopo fertilizzante" ovvero "Impianto di trattamento di effluenti/digestato con recupero di elementi nutritivi a scopo fertilizzante tramite concentrazione", per la tipologia 3.

Il cartello/targa informativa deve essere realizzato e installato prima dell'Accertamento finale e deve essere mantenuto leggibile e in buone condizioni per almeno 10 anni.

C.7.3. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Non sono previste variazioni progettuali e rideterminazioni in aumento dei contributi ammessi.

DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Devono essere **rispettati**, in maniera perentoria e tassativa, **a pena di decadenza** dal contributo, i **termini di realizzazione** previsti al paragrafo C.4.1. per le diverse tipologie di intervento.

Il decorso dei suddetti termini senza che sia intervenuto l'inizio lavori ovvero che i lavori iniziati non siano stati conclusi, comporta l'automatica revoca del finanziamento concesso.

Deve essere mantenuta la destinazione d'uso e la perfetta efficienza degli investimenti per almeno 10 anni per le opere e 5 anni per le attrezzature.

La decorrenza dell'obbligo ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale.

Il beneficiario si impegna a fornire dati e/o a garantire l'accesso agli impianti per consentire il monitoraggio delle modalità e dell'efficienza di funzionamento degli stessi.

Il beneficiario si impegna a non utilizzare le macchine/attrezzature oggetto di finanziamento a valere sul presente bando, per il trattamento (in qualsiasi forma) e la distribuzione di fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale.

D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

La domanda ammessa all'agevolazione decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo A.3;
- 2) mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo C.4.1;
- 3) realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore al 70% della spesa ammessa;
- 4) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- 5) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo D.5.6.;
- 6) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo B.1.3;
- 7) non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- 8) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo D.4.1.

La domanda ammessa ad agevolazione decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo D.5.7.

La rinuncia, motivata e sopraggiunta successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, attraverso PEC (all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it). In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

Con riferimento alle casistiche, da intendersi comunque a titolo non esaustivo così come riportate nei paragrafi precedenti, l'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal Bando;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione rese secondo gli schemi "Modulistica Bandi on line" di cui al presente bando.

Con riferimento alle diverse fattispecie, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare idonee azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di comunicazione di decadenza.

D.3 Proroghe dei termini

Non sono previste proroghe dei termini previsti per la realizzazione

D.4 Ispezioni e controlli

D.4.1. Controlli

L'amministrazione provvede al controllo amministrativo del 100% delle domande pervenute e al controllo finale del 100% degli investimenti realizzati ed alla verifica della totalità degli impegni assunti.

Al fine di verificare il rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti previsti al paragrafo C.4.1., potranno essere disposti controlli in loco in coincidenza delle rispettive scadenze.

Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati successivamente all'ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti, per il tempo d'impegno stabilito al par. D1.

D.4.2. Visita in situ

L'istruttoria amministrativa e tecnica implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. visita in situ).

L'istruttoria deve verificare, tra l'altro, che:

- 1) le condizioni di cui ai paragrafi A.3 e A.3.1. siano rispettate;
- 2) gli interventi siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso all'agevolazione;
- 3) gli interventi siano stati iniziati e sostenuti nei termini stabiliti al paragrafo C.4.1.;
- 4) i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e siano riconducibili alle relative fatture ossia sulle fatture pagate sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;

5) l'impresa abbia sostenuto l'onere finanziario delle iniziative.

6) in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi all'agevolazione, la spesa relativa agli interventi non realizzati non superi il **30%** della spesa ammessa ad agevolazione. Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento **non sono considerati** ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, quando la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.5.1. Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa azione, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di interventi ammessi/presentati;
- Numero di interventi realizzati suddivisi per tipologia di intervento;
- Ricognizione e analisi dell'avvenuto impiego.

D.5.2. Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5.3. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal responsabile del bando è possibile presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- contestazioni per mancato accoglimento della domanda: contro il mancato accoglimento della domanda azione, entro 60 giorni, avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione o da quando se ne ha conoscenza.
- contestazioni per provvedimenti di decadenza: contro i provvedimenti di decadenza, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, è possibile esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario territorialmente competente.

D.5.4. Decadenza dal contributo

Con riferimento a quanto richiamato nel paragrafo D.2, la domanda ammessa all'agevolazione decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo A.3;
- 2) mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo C.4.1;
- 3) realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore al 70% della spesa ammessa;
- 4) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- 5) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo D.5.6.;
- 6) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo B.1.3.;
- 7) non veridicità delle dichiarazioni presentate con riferimento alle sottoelencate normative:
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 8) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo D.4.1.

La domanda ammessa ad agevolazione decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo D.5.7 e nei casi previsti al par. D.5.6 numeri 8) e 10), qualora il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione all'agevolazione e gli altri impegni assunti.

D.5.5. Impegni

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita secondo quanto previsto ai paragrafi D.5.6. e D.5.7.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

D.5.6. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dall'agevolazione e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- 1) mantenere le condizioni di cui ai paragrafi A.3 e A.3.1. fino alla scadenza del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi ad agevolazione;
- 2) realizzare gli interventi ammessi all'agevolazione;
- 3) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo C.4.1.;
- 4) realizzare gli investimenti ammessi ad agevolazione che risultino funzionali e completi rispetto al progetto ammesso a finanziamento;

- 5) in caso di realizzazione parziale degli investimenti, non superare il limite del 30% di rinuncia di cui al paragrafo D.4.2.;
- 6) presentare la domanda di erogazione dell'agevolazione entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilita al paragrafo C.4.1.;
- 7) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo C.1.2.;
- 8) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale: per 10 anni le opere, per 5 anni le attrezzature e gli impianti mobili e semi mobili; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione all'agevolazione e gli altri impegni assunti;
- 9) mantenere l'impegno a non utilizzare, sulle superfici condotte al momento della domanda e su quelle che dovessero successivamente entrare in disponibilità del beneficiario, fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni (riferimento paragrafo D.1, ultimo capoverso).
- 10) comunicare alla Struttura regionale competente, nei limiti temporali di impegno di cui al precedente punto 8), l'eventuale cessione degli investimenti ammessi ad agevolazione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione ad agevolazione e gli altri impegni assunti;
- 11) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo ed inviare la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia in merito agli impegni e ai risultati dell'investimento.

D.5.7. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo in conto capitale e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

- 1) presentare la domanda accertamento finale e di pagamento del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilita al paragrafo C.4.1.; la presentazione oltre il novantesimo giorno comporta la decadenza totale.
- 2) La presentazione della domanda accertamento finale e di pagamento del contributo nel periodo tra il sessantunesimo e il novantesimo implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.
- 3) informare e pubblicizzare circa il finanziamento degli interventi nell'ambito dell'"Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche – seconda apertura", attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica/targa informativa.

D.5.8. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Ai fini delle presenti disposizioni attuative, sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali i casi previsti dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2016.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione dell'agevolazione per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2) ritardo nella realizzazione degli interventi;
- 3) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- 4) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto al Responsabile del Bando allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente ad opera del responsabile del presente Bando.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

D.5.9. Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione mediante PEC al Responsabile del Bando (all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

Qualora siano già state erogate quote di agevolazione, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo D.5.8.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di riduzione, il contributo è revocato e comporta la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

D.6 Responsabile del procedimento

L'autorità competente per la definizione e l'attuazione della presente "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche" è la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste della Regione Lombardia, nello specifico la Struttura "Sviluppo Agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale".

Il responsabile del Bando è il Dirigente della Struttura "Sviluppo Agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale", **Luca Zucchelli**.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali. (Allegato 6)

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online (www.bandiregione.lombardia.it) e sul portale di Regione Lombardia.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Responsabile di Bando: Luca Zucchelli, e-mail: Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;

o

Referente tecnico: Gabriele Boccasile, e-mail: Gabriele_Boccasile@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.3733, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico

dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Agromeccanici – Seconda Apertura
DI COSA SI TRATTA	Sostegno a favore delle imprese agromeccaniche con finalità il miglioramento della qualità dell'aria in Lombardia.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Le imprese agromeccaniche (costituite in forma di Micro e Piccole imprese secondo la definizione dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE, recepita con il DM del 18 aprile 2005), per le quali: <ul style="list-style-type: none"> Nella relativa visura camerale, l'attività prevalente esercitata dall'impresa risulta - secondo codice ATECO e classificazione Atecori e come da Fonte Agenzia delle Entrate - con Codice 01.61 Attività di supporto alla produzione vegetale; Risultino iscritte all'albo delle imprese agromeccaniche di cui all'art 13 bis, comma 2, della legge regionale 5 Dicembre 2008, n.31.
RISORSE DISPONIBILI	€ 1.339.319,94

TITOLO	Agromeccanici – Seconda Apertura
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Tipologia del contributo: <ul style="list-style-type: none"> • Il contributo è a fondo perduto fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili e fino a un massimo di € 200.000,00; • Il contributo massimo di 200.000 è in funzione del massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 ed è soggetto alle disposizioni di successivi Regolamenti, ad esso relativi, per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; • L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione.
DATA DI APERTURA	10:00 del 3 Aprile 2023
DATA DI CHIUSURA	12:00 del 27 Ottobre 2023
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “De Minimis”; • Eventuale incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda; • Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL; • Autocertificazione relativa agli Aiuti di Stato; • Dichiarazione sostitutiva sulle imprese in difficoltà • Certificazione antimafia; • Dichiarazione SCIA (eventuale). <p>ALTRI DOCUMENTI FASE DI ADESIONE AL BANDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica economica; • Autorizzazione del proprietario; • Progetto eventuali opere edili; • Titolo abilitativo interventi edilizi; • Preventivi. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.

TITOLO	Agromeccanici – Seconda Apertura
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto una valutazione istruttoria favorevole, sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità a bilancio per i pertinenti capitoli, anche in relazione a quanto previsto al paragrafo A.4.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando: <i>Responsabile di Bando: Luca Zucchelli, e-mail: Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;</i></p> <p>o</p> <p><i>Referente tecnico: Gabriele Boccasile, e-mail: Gabriele_Boccasile@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.3733, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it</i></p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta (riferimento: allegato 8) agli uffici competenti:

DG Agricoltura

Struttura SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Luca Zucchelli,

e-mail: Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it,

telefono: 02.6765.4599,

PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);

la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;

le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle domande	Dalle ore 10 del 3 Aprile 2023 ed entro e non oltre le ore 12 del 27 Ottobre 2023	- link piattaforma bandi on line;
Istruttoria delle domande	Entro 120 giorni successivi al termine del quadrimestre in cui ricade la presentazione della domanda	
Presentazione della richiesta di contributo	Entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza per il completamento degli interventi di cui al paragrafo C.4.1. Oltre il sessantesimo giorno ed entro il novantesimo, sarà operata una decurtazione del 3%.	

D.12 Allegati/informative e istruzioni

Modulistica Bandi on line

- a) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "De Minimis", di cui all'allegato 1;
- b) Eventuale incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, di cui all'allegato 2;

- c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL, di cui all'allegato 3;
- d) Autocertificazione relativa agli Aiuti di Stato, di cui all'allegato 4;
- e) Dichiarazione sostitutiva "impresa in difficoltà", di cui all'allegato 5;
- f) Informativa privacy, di cui all'allegato 6;
- g) Dichiarazione SCIA, di cui all'allegato 7;
- h) Accesso agli atti, di cui all'allegato 8.

Allegato 1

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI “DE MINIMIS” DI CUI ALL’ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un’influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all’Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all’art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- **un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;**
- **un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento “de minimis” corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del “de minimis” corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.
- Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN "DE MINIMIS", AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

 In relazione a quanto previsto dal **Bando/Misura/Regime**

Per la concessione di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____li __/__/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

Allegato 2

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO Agromeccanici

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

email _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando Agromeccanici quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE
NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (titolare/legale rappr.)

della Ditta _____ Esercente l'attività di _____

Cod.Fisc. _____ P.IVA _____

Recapito telefonico _____ E-mail _____

ID Progetto _____

C.C.N.L. applicato: edilizia; edile con soli impiegati e tecnici; altri settori (specificare quale)

TIPO DITTA (vedi allegato 1)

- Datore di lavoro Gestione separata - Committente/Associante
- Lavoratore autonomo Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine**

DICHIARA

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

- studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
- altro (specificare) _____

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma _____

DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

- di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare gli enti non interessati)
- di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale _____
- altro (specificare) _____

Firma _____

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN ESEZIONE DA NOTIFICA

Il sottoscritto _____

 (Nome Cognome)

nato/a _____ il _____ / _____ / _____
 _____ (Comune) _____ (Prov.) _____ (gg/mm/aaaa)

residente in _____ _____ _____ (Num)
 _____ (Comune) _____ (Prov.) _____ (Via, Piazza, ecc.)

in qualità di:

legale rappresentante della società

 _____ (Ragione sociale)

titolare dell'impresa

 _____ (Denominazione)

con sede in: _____ _____ _____ _____
 _____ (Comune) _____ (Provincia) _____ (Via, Piazza, ecc.) _____ (Numero)

Tel. _____ C.F./P.IVA: _____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue: inserire due ulteriori colonne (prima della colonna "importo dell'agevolazione") denominate "titolo del progetto" e "tipologia di spesa"

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____ , _____	___ / ___ / _____
_____	_____	€ _____ , _____	___ / ___ / _____
_____	_____	€ _____ , _____	___ / ___ / _____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

,
(Luogo)

___ / ___ /

(Data)

(Firma)

Linee guida Reg. (UE) n. 651/2014_modello 2

Allegato 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. (impresa in difficoltà)

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. ___)
il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____ in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) in
qualità di (barrare la casella che interessa)

titolare dell'impresa individuale

- denominazione _____
- con sede a _____ (Prov. _____) in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

- denominazione _____
- con sede a _____ (Prov. _____) in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) partita
IVA/codice fiscale _____ telefono _____
_____ fax _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione) _____

PRESA VISIONE della definizione, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

che l'impresa non è in difficoltà

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce **"impresa in difficoltà"** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Allegato 6



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679*“Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche – seconda apertura”*

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali e i dati personali dell'intermediario incaricato dalla Ditta per la presentazione/gestione della domanda su Bandi on Line (dati anagrafici - cognome e nome, ragione sociale, CUAA, codice fiscale/P. IVA, indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail, IBAN), sono trattati al fine di gestire il Bando “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche” ai sensi della L.R. 31/2008 - art. 6, comma 1, lettere c) e d) e art. 13 bis.

Il trattamento è effettuato ai sensi art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati alla Provincia di Sondrio, in qualità di titolare autonomo, se competente per territorio, per l'attività istruttoria finalizzata al riconoscimento.

I Suoi dati potranno essere comunicati all'INPS, alla Prefettura/Ministero Interno, al MISE, in qualità di titolari autonomi, per le verifiche e lo scambio di dati relativi a DURC, Antimafia e RNA.

I Suoi dati saranno comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento per la gestione e manutenzione delle piattaforme “Bandi on Line” e EDMA.

I Suoi dati potranno essere comunicati a SIREG in qualità di responsabile del trattamento, se competente per l'attività istruttoria.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per 12 anni: 2 anni per l'istruttoria ed erogazione del contributo + 10 anni a partire dall'accertamento amministrativo/collaudato per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso e della funzionalità degli investimenti (come previsto nel Bando).

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del DG della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Allegato 7

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO C.1.2)

Alla Regione Lombardia

.....
.....**Oggetto: Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni in atmosfera da parte delle attività Agromeccaniche.****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Provincia _____ il ___/___/_____ residente nel Comune di _____

Provincia _____ via _____, Codice fiscale _____

_____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____, Codice

fiscale/Partita IVA _____, con riferimento alla domanda di contributo n.

_____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in

oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,**richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento****eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.****DICHIARA CHE**

- le opere edili di cui è prevista la realizzazione nell'ambito della domanda di contributo necessitano di:
 - o **Segnalazione Certificata Inizio Attività** (articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160),
 - o **Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire** (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160),
- provvederà nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda ad inviare la segnalazione al Comune di _____.
- se del caso, tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, sono stati acquisiti prima della presentazione della domanda di contributo.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

Allegato 8

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____/Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (___)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato Legale rappresentante (all. Doc) procura da parte (all. Doc)

CHIEDE

di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*Dati obbligatori

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI “DE MINIMIS”³

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva

³ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato

di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Qualora, nella compilazione del modulo "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", sia necessario fornire attestazioni relative a soggetti, a monte o a valle del soggetto richiedente legate ad essa da un rapporto di collegamento/controllo, rientranti nella definizione di impresa unica, il soggetto richiedente dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in "de minimis" ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 par.7 del Reg. (UE) 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai

fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il "de minimis" ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 4.000 € in "de minimis" nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 2.000 € in "de minimis" nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo "de minimis" di 7.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 6.000 €

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo "de minimis" nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti "de minimis" pari a 13.000 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del "de minimis" in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto "de minimis" era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto "de minimis" imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di "de minimis" applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza o meno della relativa sezione)

Sezione C: Campo di applicazione

Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all'articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tuttavia, lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque concessi "de minimis" per:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Si precisa che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti "de minimis" diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento "de minimis" generale con massimale 200.000 € o n. 717/2014 regolamento "de minimis" pesca con massimale 30.000 €) si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis" come specificato ai par. 2 e 3 dell'art. 1 del reg. (UE) 1408/2013⁴

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti "de minimis" con altri aiuti di Stato e gli aiuti "de minimis" sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con altri aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento "de minimis" generale con massimale 200.000 €, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento della pesca con massimale 30.000 €) a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente.
- con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari a 8.000€. Però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l'impresa potrà ottenere un finanziamento in "de minimis" pari ad altri 4000€, ovvero solo fino al raggiungimento dell'intensità prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa.

⁴ 2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto "de minimis" sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto "de minimis" possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello previsto in allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di "de minimis" potrebbero prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia:

- esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell'art. 2 n. 14 del Regolamento (UE) 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)
- esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è pendente un ordine di recupero in Italia.

In caso di tali decisioni, il bando dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul massimale come richiesto dall'art. 52 della Legge 234/2012.

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema.

Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando).. Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

ISTRUZIONI ANTIMAFIA

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
 - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

- Fino al 30/06/2023, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:
 - a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
 - b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
 - c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
	<ul style="list-style-type: none"> 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ul style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ul style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ul style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)**

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
<p>Per le società di capitali anche consorzi, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consorzi, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.